



3.17

1

Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0028574 P-4.8.1.8.3
del 02/12/2020



30824685

Sindacato dei Militari (L.M. Comellini)
PEC: sindacatodeimilitari@pec.sindacatodeimilitari.org
Decisione 26/11/2020 n. 17

Stato Maggiore della Difesa - I Reparto Personale
PEC: stamadifesa@postacert.difesa.it
Decisione 26/11/2020 n. 17

Ricorrente: Sindacato dei Militari

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore Della Difesa

FATTO

Il Sindacato dei Militari, nella persona del legale rappresentante Luca Marco Comellini, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta allo Stato Maggiore della Difesa ed avente il seguente oggetto: *"copia semplice in formato elettronico (pdf) delle comunicazioni con cui, in data 14 settembre 2020, codesto Stato Maggiore della Difesa - I Reparto - ha interessato le "Forze armate/Arma dei Carabinieri ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, anche al fine di attivare la procedura di coinvolgimento dei controinteressati", rispetto al procedimento di accesso civico generalizzato di cui all'istanza presentata in data 6 aprile c.a. dallo scrivente."*

Motivava la richiesta con la necessità di porre in essere ogni azione utile alla tutela degli interessi legittimi e i diritti soggettivi del Sindacato stesso.

Dalla documentazione istruttoria si evince che tale richiesta è connessa al provvedimento di riscontro della amministrazione resistente a diversa istanza di accesso civico generalizzato, con il quale l'amministrazione aveva comunicato all'organizzazione sindacale di aver provveduto, in data 14

L'amministrazione in indirizzo è invitata a notificare la Segreteria della Commissione circa le conseguenti determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della L. n.241 del 1990 e dell'articolo 12, comma 9 del D.P.R. n. 184 del 2006.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

settembre 2020, ad interessare “le Forze armate/Arma dei Carabinieri ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, anche al fine di attivare la procedura di coinvolgimento dei controinteressati”.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 28 ottobre 2020 sulla deduzione che *“un'Associazione professionale tra militari a carattere sindacale priva dell'assenso ministeriale, opera in violazione dell'attuale quadro giuridico di riferimento. Siffatto sodalizio, pertanto, non può vantare “interessi legittimi e diritti soggettivi” (come sostenuto nell'istanza) ma meri interessi, in alcun caso “corrispondenti ad una situazione giuridicamente tutelata”, requisito imposto ai fini dell'accesso dall'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per quanto detto, l'istanza di che trattasi è manifestamente infondata ed è conseguentemente rigettata a norma dell'articolo 2, comma 1 della Legge citata”*.

Avverso tale provvedimento il Sindacato dei Militari, come rappresentato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Per veniva memoria della amministrazione resistente la quale, ribadendo le argomentazioni già dedotte a sostegno del provvedimento impugnato, precisava quanto segue. *La richiesta di accesso presentata ai sensi della legge sul procedimento amministrativo si innesta a valle della trattazione di un'istanza di accesso generalizzato (...) tuttora pendente perché in attesa del perfezionamento della procedura di comunicazione ai controinteressati oppositori circa l'intendimento di SMD nel procedere al parziale accoglimento della medesima (ex art. 5, co. 6 del d.lgs. 33/2013. Le due istanze di accesso (accesso documentale e accesso civico generalizzato), come noto, sono profondamente differenti. Al riguardo, lo SMD ha già manifestato il suo intendimento al parziale accoglimento dell'istanza una volta perfezionata la procedura di tale comunicazione a quei controinteressati che, nella prevista fase di coinvolgimento, si sono opposti all'ostensione dei dati oggetto della richiesta. L'amministrazione ribadisce inoltre che “a tale sodalizio è stato negato, con rigetto espresso, il preventivo assenso ministeriale. Ciò porta a considerare che il Sindacato dei Militari è da intendersi un'associazione contra legem, poiché costituitosi e operante in violazione dell'art. 1475 del Codice dell'Ordinamento Militare (Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero)”. Tale contesto giuridico fa, dunque, intendere che questa associazione non può vantare “interessi legittimi e diritti soggettivi”, ma meri interessi nei quali non si rinviene quella corrispondenza ad una situazione giuridicamente tutelata, prevista dalla L. 241/1990 quale imprescindibile requisito per l'accesso documentale”*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIRITTO

La Commissione, ribadite le ben note differenze tra accesso documentale ed accesso civico generalizzato che la amministrazione resistente ha richiamato, precisa di non essere competente in materia di accesso civico generalizzato ex Dlgs 33/2013 e non potrebbe pertanto pronunciarsi in merito al riscontro dell'istanza d'accesso presentata a norma dell'art. 5.2 dello stesso decreto. Nel caso sotteso al ricorso in esame però si tratta di un'ipotesi di accesso documentale ex lege 241/'90 avente ad oggetto documenti inerenti il procedimento di accesso civico generalizzato.

Ciò precisato la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il sindacato ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, con riferimento al procedimento di accesso civico generalizzato, attivato con l'istanza del 6 aprile 2020. Appare pertanto priva di pregio l'argomentazione della amministrazione resistente – relativa ad un difetto di legittimazione dell'istante quale soggetto non riconosciuto al quale sarebbero ascrivibili solo meri interessi - anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, l'interesse del richiedente all'accesso è in *re ipsa*, perché l'istanza ostensiva ha ad oggetto documenti di un procedimento del quale il sindacato è parte. Infatti l'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90 prevede espressamente che si considera soggetto "interessato" avente titolo all'accesso, ogni soggetto privato che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso: pertanto il Sindacato ricorrente, quale legittimo partecipante al procedimento per l'accesso civico generalizzato, ha diritto ai sensi della Legge 241/'90 al richiesto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 26 novembre 2020

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE